

Indice Generale

Ambiti di rappresentanza	pag.2
Membri - Aderenti	pag.2
Associazioni	pag.3
Cessazione d'appartenenza	pag.4
Federazioni	pag.4
Ruolo dei Soci	pag.6
Enti, Organismi aderenti	pag.6
Organi	pag.7
Assemblea Nazionale	pag.8
Consiglio d'Amministrazione	pag.10
Presidente Nazionale	pag.12
Commissioni	pag.13
Collegio dei Revisori dei Conti	pag.14
Collegio dei Probiviri	pag.15
Segretario Generale	pag.16
Risorse del sistema confederale	pag.17
Bilanci – Esercizio finanziario	pag.17
Associazioni con status speciale	pag.18
Modifiche dello statuto e del regolamento	pag.18
Scioglimento e Liquidazione	pag.19
Entrate in vigore	pag.19

CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

CONFEDERCAMPEGGIATORI – C.I.C

REGOLAMENTO

Art.1

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Confederazione Italiana Campeggiatori per conseguire gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto adotta il seguente Regolamento Generale, modificabile ai sensi dell' art. 34 dello Statuto.
2. La C.I.C., le Federazioni, le Associazioni devono svolgere attività nel prevalente interesse degli associati in conformità alle finalità statutarie.

Art.2

MEMBRI – ADERENTI

1. La Confederazione Italiana Campeggiatori è costituita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, da : Associazioni, Federazioni, singoli iscritti, organismi territoriali.
2. Ciascuna Associazione, così come richiamato dall' art. 8 dello Statuto, è costituito da un numero minimo di 10 soci Ordinari che godono dei diritti di cui all'art. 11 dello Statuto.
3. I soci delle Associazioni possono essere: ordinari, familiari, giovani. Possono essere anche onorari su proposta deliberata dall'assemblea, ma, in questo caso, non hanno diritto al voto.
4. Il numero dei soci ordinari, familiari e giovani alla data del 31 ottobre d'ogni anno varrà agli effetti statistici. I relativi dati devono essere trasmessi alla Sede Nazionale ed alla Federazione d'appartenenza entro il 30 novembre d'ogni anno.
5. Faranno fede le dichiarazioni dei Presidenti delle Associazioni e dei Dirigenti dei Gruppi, che saranno raccolte dalle Federazioni e da queste trasmesse alla sede centrale.

Art. 3 ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni per divenire membri della Confederazione devono presentare domanda firmata dal rappresentante legale e corredata:
 - a) dallo Statuto, dall'atto costitutivo, dalla deliberazione dell'Assemblea con la quale é chiesta l'affiliazione;
 - b) dall'elenco delle cariche sociali;
 - c) dall'estratto numerico del libro dei soci aggiornato alla data dell'istanza;
 - d) da un pro - memoria sulla possibile attività svolta;
 - e) dichiarazione attestante quanto indicato al comma 4;
 - f) dichiarazione attestante l'avvenuto adeguamento dello statuto sociale al disposto dell'art.111, comma 4 "quinquies" del D.P.R. 22/12/1985, n.917 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutti i documenti devono essere rilasciati in copia conforme e firmati dal Presidente dell'Associazione richiedente;
3. L'Associazione richiedente deve dimostrare di tenere:
 - a) un libro dei soci eventualmente diviso per ordinari e familiari, questi separati fra maggiorenni e minorenni (al 30/10 dell'anno precedente),
 - b) un libro verbali dell'Assemblea,
 - c) un libro verbali del Consiglio Direttivo,
 - d) un libro verbali dei Revisori,
 - e) un libro verbali dei Probiviri;
4. L' Associazione richiedente deve allegare alla domanda anche apposita dichiarazione scritta che il sodalizio rispetterà il presente Regolamento e lo Statuto confederale, attenendosi in particolare a quanto riportato agli artt. 5,6,7, 8 e 31;
5. La domanda può pervenire alla Confederazione tramite la Federazione - ARC competente per territorio regionale; comunque, deve essere sempre integrata dal parere di questa.
6. La domanda, completata l'istruttoria da parte degli uffici confederali, è sottoposta all'esame del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile e la decisione portata a conoscenza dell'Associazione nel termine di quindici giorni dalla stessa; in caso di non accettazione l'Associazione richiedente può ricorrere all'Assemblea Nazionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Le singole Associazioni devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività delle Associazioni determini l'acquisizione d'utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.

8. Il legale rappresentante dell' Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili ed a redigere annualmente e depositare i bilanci al fine di sottoporli all'esame dell'Assemblea dell' Associazione.
9. Il Presidente delle Associazioni è tenuto ad invitare a prendere parte alle proprie assemblee la Presidenza Federale che, attraverso i propri organi presenzierà per quanto possibile.

Art. 4 **CESSAZIONE D'APPARTENENZA**

1. Il recesso di un'Associazione deve essere date con lettera almeno 3 mesi prima del 31 dicembre d'ogni anno, alla Confederazione Nazionale ed alla Federazione di appartenenza.
2. Il Consiglio d'Amministrazione verifica che l'Associazione recedente sia in regola con tutti i pagamenti prima di sottoporre all'Assemblea la richiesta di dimissioni.
3. In mancanza di osservanza del punto 1 o 2, l'Associazione recedente è obbligata a versare alla Confederazione le quote d'adesione per l'anno corrente pari a quelle dell'anno precedente, unitamente ai sospesi.
4. La radiazione è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto e solo per gravi motivi, dopo la richiesta di deduzioni scritte all'Associazione interessata se necessario. E' ammesso ricorso gerarchico superiore all'Assemblea Nazionale.
5. La decisione di cui al comma precedente è adottata dal Consiglio d'Amministrazione e comunicata all'interessato ed alla Federazione d'appartenenza;
6. Le singole Associazioni e/o i singoli iscritti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere ad una Associazione confederata, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e/o della Confederazione e/o della Federazione d'appartenenza..

Art. 5 **FEDERAZIONI**

1. Le singole Federazioni devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività della Federazione determini l'acquisizione d'utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.
2. L'attività delle singole Federazioni, in accordo con le linee guida della relazione programmatica confederale, viene regolata analogamente a quanto normato per la Confederazione.
3. Il numero dei componenti di diritto dei Consigli di Amministrazione delle singole

Federazioni viene determinato dai rispettivi statuti e regolamenti; comunque non può essere inferiore a 3(tre) e non superiore a 9 (nove) compreso il Presidente ed escluso il Segretario.

4. Il legale rappresentante della Federazione è tenuto a conservare le scritture contabili ed a redigere annualmente e depositare i bilanci al fine di sottoporli all'esame della propria Assemblea.
5. Tutte le Associazioni residenti in una regione ed aderenti alla Federazione hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale;
6. Il Presidente della Federazione – A.R.C. è tenuto ad inviare alla Confederazione copia del verbale delle riunioni d'assemblea e di consiglio, dei bilanci di previsione e consuntivo, entro 60 giorni dalla loro approvazione, pena la sospensione di eventuali compensi e/o rimborsi spese; nei singoli verbali vanno sempre annotati i nominativi dei componenti assenti, benché invitati; così come vanno adottate per analogia le norme di cui agli artt. 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) del presente.
7. Dall'obbligo della redazione e trasmissione alla Sede Nazionale dei bilanci di previsione e consuntivi, possono essere esentati i Presidenti delle Federazioni – A.R.C. che vantano, nel corso di un anno solare, un numero complessivo di iscritti non superiore a 200, fermo restando l'obbligo della redazione del rendiconto morale annuale. In caso di omissione di detto atto, il CdA provvederà ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 7.
8. Il Presidente della Federazione – A.R.C. è tenuto ad invitare a prendere parte alle proprie assemblee la Presidenza Nazionale che, attraverso i propri Organi, assicurerà per quanto possibile.
9. Nel caso in cui alle riunioni convocate degli Organi delle Federazioni – A.R.C non partecipino, nell'arco temporale di 6 (sei) mesi, un terzo delle Associazioni iscritte alla Federazione e rappresentanti il 51 % dei Soci aventi diritto di quella Regione, il Consiglio d'Amministrazione nomina un proprio delegato con il compito di assicurare il funzionamento delle Federazioni - A.R.C. per la normale amministrazione e di convocare - entro sei mesi dalla nomina - l'Assemblea regionale per la rielezione dei propri organi o per promuovere la costituzione della Federazione – A.R.C.
10. Il Segretario della Federazione dovrà essere nominato con le stesse modalità del Segretario Generale della Confederazione, con gli stessi compiti e senza diritto di voto, come da art. 15 del presente Regolamento. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra Soci non facenti parte del Consiglio d'Amministrazione.
11. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni, in base alla seguente tabella:
fino a 26 soci 1 delegato;
da 26 a 75 soci 2 delegati;
da 76 a 125 soci 3 delegati;
ogni ulteriori 50 soci 1 delegato.

Art. 6 RUOLO DEI SOCI

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera Confederale. Hanno diritto al voto.
2. Soci "familiari" sono i parenti e affini del socio ordinario, con lui conviventi ed intestatari della "tessera familiare confederale", godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e locale.
3. Soci "giovani" sono quelli che, così come prescrive la Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning, hanno un'età compresa tra i 14 e 28 anni (l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota sociale. Hanno diritto al voto come da Art 11 comma 2 dello Statuto.
4. Sono soci "diretti" quei campeggiatori che risiedono in località ove non è attivo alcuna Associazione confederata o che desiderano far parte della famiglia confederale ed usufruire dei servizi ed agevolazioni, senza per questo dover iscriversi temporaneamente ad un'Associazione.
5. La quota per i soci diretti è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione entro il mese di settembre d'ogni anno. Comunque, non può essere inferiore a quella fissata per l'anno 2003 in € 35.,00.=, con aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT arrotondato al centesimo per eccesso.
6. I cognomi, nomi ed indirizzi dei soci diretti devono essere comunicati, entro il 30 novembre di ogni anno, alle Federazioni – ARC, previa comunicazione agli interessati ai sensi della Legge sulla "privacy" del 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Contestualmente la Confederazione verserà alle Federazioni le quote relative dei Soci Diretti, su proposta del Consiglio d'Amministrazione e ratificato dall'Assemblea Generale.
7. Il numero dei soci diretti si aggiunge a quello delle Associazioni facenti parte delle singole Federazioni - ARC in cui i soci diretti hanno la residenza al fine del computo totale degli iscritti in ciascuna Federazione - ARC.
8. I soci diretti maggiorenni ed i soci diretti giovani, ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto, si considerano soci ordinari ed eleggeranno un proprio delegato da invitarsi alle riunioni dell'Assemblea confederale.
9. I soci diretti devono essere invitati singolarmente solo alla prima riunione utile d'Assemblea dalla Confederazione al fine di eleggere il proprio delegato.

Art.7 ENTI, ORGANIZZAZIONI ADERENTI

1. Le domande d'affiliazione alla Confederazione da parte di un'Organizzazione territoriale a carattere nazionale, di cui all'art. 8 dello Statuto, sono esaminate

preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione e ratificate dall'Assemblea Nazionale, nella sua prima seduta utile.

2. Le domande d'affiliazione, da parte di Organizzazione di cui al comma 1), possono essere accettate solo se se:
 - a) Le attività siano compatibili con gli scopi dell' Art. 2 dello statuto ed in ogni caso mai in contrasto con esso.
 - b) si assicuri sia la reciprocità in favore della Confederazione italiana campeggiatori, sia la partecipazione, con diritto di voto, alle proprie Assemblee, sia l'estensione della validità delle agevolazioni e servizi previsti per propri Soci.
3. L'affiliazione per le organizzazioni di cui al comma 1) non comporta l'obbligo di acquistare per i propri iscritti la tessera confederale;
4. Si dà atto che, alla data odierna, risultano da tempo affiliati, con diritto di reciprocità, l'Automobile Club Italia e la Federazione Motociclisti d'Italia.

Art. 8 ORGANI

1. Le sedute degli Organi confederali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti.
2. Le spese sostenute dai componenti gli organi confederali e federali, dal Segretario Generale e dai membri delle Commissioni e Comitati confederali, per compiti affidati o per necessità d'ufficio, sono rimborsate su documenti giustificativi secondo le norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le leggi vigenti.
3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente Nazionale ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a nuova convocazione.
4. Le adunanze degli Organi confederali sono tenute, di norma, presso la Sede della Confederazione. Possono essere tenute fuori della Sede a seguito d'invito della Pubblica Amministrazione, di una Federazione od, in occasione di particolari avvenimenti/anniversari anche di una singola Associazione.
5. D'ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale; delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si rinvia agli artt. 19 e 20 del presente.
6. Il Presidente Nazionale dell'Ente controfirmerà il verbale dell'Assemblea,

sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.

7. In caso d'assenza del Presidente Nazionale, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
8. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le modalità di cui agli artt. 9, 10, 11, 13,14, del presente Regolamento.
9. Le schede votate, se non vi sono reclami, saranno distrutte al termine della seduta assembleare.
10. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura del seggio elettorale; in via eccezionale può fare anticipare il voto a chi dovesse assentarsi prima dell'apertura del seggio a seduta iniziata, con le modalità di segretezza che stabilirà.
11. I candidati a ricoprire cariche negli Organi confederali dovranno presentare al Segretario Generale della Confederazione, prima della votazione, apposita dichiarazione sottoscritta attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
12. Chi rappresenta l'Ente in altre Organizzazioni deve relazionare, alla prima riunione utile, il Consiglio d'Amministrazione sulle attività svolte e su quelle future, seguendone gli indirizzi programmatici pianificati e gli obiettivi fissati.

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I singoli componenti l'Assemblea Nazionale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° gennaio e salvo i casi di cui all'art.16 comma 5 dello Statuto.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, anche per i casi previsti all'art. 16 comma 5 dello Statuto, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea della Federazione.
3. Il Gruppo Nazionale Giovani denominato "G" elegge, come da proprio Regolamento, il loro rappresentante all'Assemblea Federale possibilmente in occasione del Raduno Nazionale Giovani .
4. Le designazioni elettive a Componente l'Assemblea Nazionale da parte delle singole Federazioni – ARC, dal "Gruppo Giovani" e da parte degli organismi affiliati, unitamente all'indicazione dei Supplenti eletti, devono pervenire al Segretario Generale della Confederazione entro 90 gg prima della scadenza dell'Assemblea uscente, come da art. 11 del presente regolamento.
5. L'Assemblea ne prende atto con apposito provvedimento.
6. Nell'eleggere i delegati di competenza, secondo i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente, le singole Federazioni - ARC daranno la precedenza preferibilmente alle candidature dei Presidenti delle Associazioni.

7. Al fine di determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Federazione – ARC, la Confederazione entro il 15 dicembre di ogni anno, comunicherà il numero delle Associazioni e degli iscritti – ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento - registrati negli appositi albi, nonché il numero dei delegati spettanti per l'anno successivo.
8. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Federazione per partecipare alle Assemblee Confederali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni ed ai Soci diretti di loro competenza come dall' art. 6 comma 6 del presente regolamento, in base alla seguente tabella:
 - a) sino a 400 soci: nessun delegato;
 - b) da 401 a 1.000 soci: 1 delegato;
 - c) da 1.001 a 1.600 soci: 2 delegati;
 - d) da 1.601 a 2.200 soci: 3 delegati;
 - e) da 2.201 a 2.800 soci: 4 delegati;
 - f) oltre, un delegato ogni 600 soci.
9. La ripartizione dei delegati spettanti ad ogni Federazione, sia per la partecipazione alle assemblee confederali che federali, viene rivisitata annualmente, a far tempo dal 1° del mese di gennaio, sulla scorta dei risultati del numero dei soci acclarati al 31 ottobre dell'anno precedente.
10. All'inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente Nazionale preliminarmente invita i presenti ad eleggere il presidente dell'Assemblea, i tre componenti la "Commissione Verifica Poteri" e – se necessario – gli scrutatori di sala nel numero ritenuto sufficiente per la conta dei voti.
11. Allo svolgimento dell'Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato dalla commissione per la verifica dei poteri e comunicato al Presidente dell'Assemblea, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verifica da parte dell'Assemblea.
12. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni; dà la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell'intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine della riunione e per assicurare l'osservanza delle leggi e dello Statuto/Regolamento.
13. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta, nei casi di urgenza e per gravi motivi, anche con avvisi diversi consentiti dalle leggi vigenti ma con preavviso di almeno cinque giorni.
14. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
15. Il Presidente Nazionale, in via d'urgenza e sentito il Consiglio d'Amministrazione, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori argomenti , anche dopo la spedizione

- dell'avviso di cui all' art. 18 dello Statuto.
16. I documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono dati per letti.
 17. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
 18. Su richiesta di un membro la votazione su un argomento avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si avvale dell'assistenza degli scrutatori.
 19. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 20. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
 21. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari, ciascun delegato può esprimere, a mezzo apposita scheda di votazione, preferenze in numero superiore ai due terzi dei candidati per ogni singola consultazione.
 22. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.
 23. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti.
 24. Per modificare lo statuto –seduta da indirsi come straordinaria - occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 25. Per deliberare lo scioglimento della Confederazione e/o di una Federazione e/o di una Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto della rispettiva Assemblea.
 26. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori della Confederazione, delle Federazioni e delle Associazioni , per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 10 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto il Presidente Nazionale e n.8 (otto) Consiglieri, con effetto dal 1° gennaio 2016.
2. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere variato su richiesta dell'Assemblea e con voto favorevole della maggioranza della stessa, nel rispetto dell'Art. 19 dello statuto.
3. L'elezione del Consigliere avviene, con unica votazione tra i Candidati proposti dai Candidati Presidenti, come previsto dall' art. 17 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente..
4. La durata del mandato è di anni tre, salvo i casi di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto.

5. Nella sala Assembleare e presso l'urna saranno affissi, a cura del Segretario Generale, appositi avvisi riportanti l'elenco dei candidati Consiglieri e la Regione di provenienza, separatamente per ogni Candidato Presidente.
6. Il voto si esprime indicando il cognome del candidato prescelto, sulla scheda autenticata preventivamente all'inizio della seduta dagli scrutatori e, nel caso di omonimia anche il nome e, se necessario, anche la data di nascita.
7. Nel caso di una sola lista di Candidato Presidente sono ammessi sino a 13 (tredici) Candidati come da art.19/3 dello statuto e risulteranno eletti i primi 8 (otto) con più preferenze. Gli altri saranno Supplenti ed in ordine decrescente alle preferenze ottenute.
8. Nel caso di più liste saranno eletti:
 - a) i primi 5 (cinque) Candidati con più preferenze della lista del Presidente vincente;
 - b) per gli altri 3 (tre) posti, i Candidati Presidente che abbiano ottenuto preferenze superiori al 15 % dei votanti e/o i Candidati che hanno ottenuto più preferenze.
9. La carica di Consigliere cessa di norma, e salvo anticipati scioglimenti o dimissioni, il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio e/o del Presidente Nazionale in carica.
10. Nel caso di dimissioni o di cessazione d'appartenenza alla Confederazione di un Consigliere, gli subentra il primo dei Supplenti e/o il primo dei non eletti con le modalità espresse dall'Art. 19 dello Statuto.
11. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima seduta utile, elegge il Vice Presidente Nazionale vicario ed il secondo vice presidente. Inoltre, nomina i responsabili diretti dei settori:
 - a) Rapporti con le Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali - le Federazioni Regionali - Associazioni - Soci - Ass. Pro Loco ed altri enti di interesse nazionale (Presidente)
 - b) Bilancio - Finanze - Patrimonio - Tesseramento - Gestione Sede, ecc (Vice Presidente Vicario)
 - c) Editoria - Convenzioni - Fiere - Attività d'immagine. (Vice Presidente)
 - d) Altro
12. Nella stessa seduta devono essere preliminarmente accertate eventuali incompatibilità nei vari Organi confederali, anche ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
13. Il Presidente Nazionale convoca le riunioni del Consiglio a mezzo avviso raccomandato, od altro mezzo consentito dalla legge.

14. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio d'Amministrazione; può iscrivere in via d'urgenza gli argomenti che riterrà opportuno, anche dopo la spedizione dell'avviso di convocazione.
15. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
16. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della presenza del numero legale.
17. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta conclusiva.
18. Il C.d. A. deve riunirsi almeno tre volte all'anno, salvo casi eccezionali, anche avvalendosi se possibile di video conferenze o posta elettronica se trattasi di un solo argomento da discutere.
19. Ogni responsabile diretto dei settori relaziona mensilmente il C.A. delle proprie attività ed iniziative atte a raggiungere gli obiettivi programmati.
20. Il Presidente Nazionale, con voto a maggioranza del C.A., ha la facoltà di revocare la nomina di Responsabile di settore.
21. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio d'Amministrazione, può delegare un Consigliere a presiedere una Commissione e/o seguire particolari attività della Confederazione che non siano di competenza dei Settori.

Art. 11 PRESIDENTE NAZIONALE

1. Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale della Confederazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 90 giorni prima della naturale scadenza (31 dicembre) dalla carica del Presidente in carica.
2. La candidatura deve contenere:
 - a) la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso di validità, come da art. 21 comma 1 dello Statuto;
 - b) l'elenco dei Suoi Candidati al Consiglio d'Amministrazione, con un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 10 (dieci);
 - c) l'indicazione della Regione di provenienza e la prova di Socio, come dall' Art. 19 comma 5 dello statuto, di ogni Candidato;
 - d) a dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola lista;
 - e) nel caso di unica candidatura a Presidente, i candidati al Consiglio di Amministrazione dovranno- su invito scritto del Segretario Generale della

Confederazione - integrare entro 30 giorni dalla comunicazione la propria lista sino ad indicare 13 (tredici) nominativi, come da art.10, comma 7 del presente Regolamento.

3. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.
4. Gli uffici confederali prepareranno le schede per le votazioni senza cognomi e nomi di candidati e con la sola scritta "Presidente Nazionale".
5. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante subentrerà il Vice-Presidente Nazionale Vicario fino all'Assemblea successiva che provvederà ad indire nuova elezione entro 45 giorni.
6. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto 4 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni del Consiglio d'Amministrazione.
7. L'elezione e lo scrutinio delle schede per il Presidente Nazionale e per il Consiglio d'Amministrazione saranno effettuate prima dell'elezione degli altri Organi Confederali (CP e CRC).
8. Può essere costituito un ufficio di Presidenza sedente nella città di residenza del Presidente Nazionale, quando questa è diversa da quella della sede legale.

Art. 12 COMMISSIONI

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, anche su richiesta degli Organi Confederali, il Consiglio d'Amministrazione può costituire dei Gruppi di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali delegare lo studio e/o programmazione di particolari attività Confederali di spiccato contenuto specialistico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno tre membri scelti anche fra non soci purché esperti della materia.
3. Le funzioni di cui sopra possono essere Presiedute dal Responsabile del settore interessato, o da Consigliere d'Amministrazione delegato, od anche da Socio esperto della materia. Il Presidente Nazionale fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
4. Di ogni seduta va redatto apposito processo verbale, a cura del componente più giovane d'età anagrafica. Copia del processo verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, va trasmesso al Responsabile diretto del Settore interessato od al Consigliere delegato entro 15 giorni dalla riunione.
5. Di ogni attività delle commissioni il Responsabile del Settore informerà il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile.

6. Le deleghe e nomine possono essere a tempo determinato per obiettivo od a tempo indeterminato.
7. Il Presidente Nazionale in presenza di inefficacia di una Commissione può, con voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.
8. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con lo scadere del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13 **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 27 dello Statuto.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche confederali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Nazionale.
3. Entro 90 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Nazionale, le Federazioni – ARC dovranno aver fatto pervenire al Segretario Generale i nominativi dei soci candidati. Le Federazioni - ARC dovranno allegare per i Revisori, i documenti di cui all'art.27, comma 3) dello statuto.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Generale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con la regione di residenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo confederale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
8. Per l'elezione del Collegio dei Revisori i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
9. Il Collegio dei Revisori è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione.

10. I compiti dei Revisori dei Conti sono previsti dall'art. 27 dello Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
11. Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è redatto il verbale sottoscritto dai Revisori;
12. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

Art. 14 **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 28 dello Statuto.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche confederali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Nazionale.
3. Entro 90 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Nazionale, le Federazioni – ARC dovranno aver fatto pervenire al Segretario Generale i nominativi dei soci candidati. Le Federazioni - ARC dovranno allegare per i Probiviri, i documenti di cui all'art.28 dello statuto.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Generale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con la regione di residenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo confederale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
8. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei cinque effettivi e dei due supplenti.
9. I compiti dei Probiviri sono previsti dall'art. 28 dello Statuto.
10. Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è redatto il verbale sottoscritto dai Probiviri.

ART.15 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 29 dello Statuto, su proposta del Presidente Nazionale alla prima seduta utile.
2. Il Segretario Generale opera sotto la supervisione del Presidente Nazionale ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale responsabile esecutivo e finanziario. Firma congiuntamente con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa; predispone la bozza dei bilanci.
3. Riferisce al Presidente Nazionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'attività svolta.
4. Assicura i piani, le politiche, le procedure del Consiglio d'Amministrazione; controlla il funzionamento e l'efficienza del personale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente. Assiste il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.
5. Coordina il lavoro del personale seguendo le indicazioni dei Responsabili dei Settori, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6. Deve possedere esperienza di Dirigente del settore privato o pubblico, con esperienza di gestione e coordinamento di attività diversificate e diffuse sul territorio Nazionale. Buona conoscenza di almeno una lingua ufficiale delle Organizzazioni Internazionali del Turismo.
7. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da Vice Segretari scelti fra i soci segnalati dal Segretario Generale e nominati dal Consiglio d'Amministrazione.
8. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario della seduta sono assunte, in mancanza di un vice segretario, dal Consigliere d'Amministrazione più giovane di età anagrafica.
9. Il Segretario Generale può essere nominato "honoris causa", con rapporto di impiego gratuito, oppure in collaborazione coordinata e continuativa. Nel primo caso saranno rimborsate le spese vive fiscalmente documentate; nel secondo caso sarà stabilito il trattamento economico di dirigente d'azienda commercio - turismo e sarà stipulato un contratto individuale a termine.
10. La Segreteria Generale può essere costituita da vari uffici ed avere dei collaboratori nei limiti delle necessità di funzionamento. Le determinazioni a ciò inerenti sono prese dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente Nazionale o del

Segretario Generale.

11. All'inizio della seduta di Consiglio il Segretario Generale procede all'appello nominale degli aventi diritto; coadiuva con il Presidente per il buon andamento dei lavori.

Art. 16 **RISORSE DEL SISTEMA CONFEDERALE**

1. La Federazione tiene un libro giornale ed un libro inventari e quei libri ausiliari richiesti dalla natura e dimensioni dell'Ente e dalla normativa fiscale, un libro delle Associazioni membri, un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori, un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 17 **BILANCI** **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Il capitale liquido é depositato in uno o più conti correnti bancari; é aperto inoltre un conto corrente postale;
2. Il servizio di cassa é regolato da una convenzione con l'Istituto bancario prescelto dal Consiglio d'Amministrazione. Possono tuttavia essere aperti separati conti per particolari necessità;
3. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nei conti della sede centrale;
4. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale;
5. Per conseguire le proprie finalità la C.I.C. svolge la propria attività grazie al conseguimento di rendite od al versamento di quote associative a fondo perduto che costituiscono il cosiddetto "fondo comune" che, in caso di scioglimento dell'Ente, non può essere ridistribuito ma devoluto ad un ente avente scopi analoghi.
6. Le somme versate dagli associati, a titolo di quote associative, non concorrono a formare il reddito complessivo. Anche i contributi dello Stato o altri Organi, se finalizzati al conseguimento di uno scopo istituzionale non di lucro, sono da considerarsi elementi non soggetti ad imposizione fiscale.
7. Le entrate della C.I.C. delle federazioni, delle Associazioni che vanno a costituire i rispettivi fondi comune, sono composte da:
 - a) quote dei soci
 - b) contributi di simpatizzanti

- c) contributi di enti e organismi pubblici e privati
 - d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni
 - e) proventi di gestione.
8. E' fatto obbligo alla C.I.C., alle singole Federazioni, alle Associazioni di redigere annualmente il bilancio sottoponendolo all'esame delle rispettive assemblee.
 9. Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei profitti e delle perdite (conto economico) possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche contabili.
 10. Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e sottoposta all'esame dell'assemblea. Dovrà essere tenuto e conservato ai sensi del D.P.R. 600/73 e dell'art.2220 del Codice Civile.
 11. La CIC, le Federazioni, le Associazioni – svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro – non hanno i conseguenti obblighi amministrativi in termine di bollatura di cui all'art. 2215.

Art.18

ASSOCIAZIONI CON STATUS SPECIALE

1. I seguenti organismi speciali hanno particolari prestazioni, consolidate nei precedenti statuti, nell'ambito delle Organizzazioni aderenti e, inoltre, godono di autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa nei limiti fissati dai propri statuti:
Club Campeggiatori Naturisti d'Italia;
Associazione Italiana Nautimare.
2. Fanno parte a tutti gli effetti, come le altre Associazioni, delle Federazioni – ARC nel cui territorio ricade la loro sede legale. Non possono, comunque, beneficiare di alcuna forma agevolativa di natura fiscale e/o economica nei confronti della Confederazione e delle Federazioni di appartenenza.

Art. 19

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

1. Il presente Regolamento Generale può essere modificato con le modalità di cui all'art.34 dello Statuto, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno 10 (dieci) Federazioni, inviata al Presidente Nazionale della Confederazione;
2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea Nazionale, da convocarsi in seduta straordinaria.

Art. 20

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Confederazione per qualunque causa, o di cessazione, o di estinzione, il patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere obbligatoriamente devoluto, dopo la liquidazione e di cui all'art. 35 dello Statuto Confederale, a fini di utilità sociale.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Le Federazioni dovranno adeguare e/o dotarsi di proprio Statuto, nei tempi e le modalità richieste dall'Art. 37 dello Statuto, con l'approvazione della maggioranza delle Associazioni aventi diritto.
2. Le Federazioni che non adegueranno i propri Statuti con le modalità previste saranno considerate sciolte e le Associazioni aderenti passano alla diretta competenza della Confederazione.
3. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale in uno allo Statuto, entra in vigore contemporaneamente allo Statuto, come per legge.
4. I Consiglieri Nazionali in carica, all'entrata in vigore del presente statuto, entrano - in via eccezionale e sino alla scadenza del proprio mandato, cioè sino al 31 dicembre 2004, di diritto nell'Assemblea Nazionale della Confederazione in quota alle proprie Federazioni (come da art. 9, commi 6 e 7).

Calenzano, 30 novembre 2002.

F.to:

Giancarlo Ceci – Presidente Assemblea Nazionale

Gianni Picilli – Presidente Nazionale

Irene Vai – Segretario Generale

Modificato dall'Assemblea Nazionale, riunitasi in sedute straordinarie il 15 marzo 2009 ed il 13 dicembre 2014.

Calenzano, 30 giugno 2015